

Codice identificativo di riferimento per Case e appartamenti per vacanze

La Regione Lombardia, con propria legge 7/2018 e successivo provvedimento attuativo dgr 280/2018, ha introdotto un nuovo adempimento per i titolari delle “case e appartamenti per vacanze” di cui all’art. 26 della legge regionale 27/2015.

La legge regionale 25 gennaio 2018 n. 7, modificando l’art. 38 della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27, **ha istituito un codice identificativo di riferimento (CIR)** che andrà assegnato ad ogni casa e appartamento per vacanze; tale codice avrà l’obiettivo di semplificare i controlli, la pubblicità e la commercializzazione delle strutture ed andrà indicato su tutto i mezzi di pubblicizzazione utilizzati anche da parte degli intermediari immobiliari.

La Giunta Regionale, con propria dgr 28 giugno 2018 n. XI/280 (BURL S.O. n. 27 del 3 luglio 2018), ha disciplinato tale codice identificativo di riferimento prevedendo che di fatto **coincida col “codice regione”** generato dal Sistema di Gestione “**Turismo5**” e che andrà atteso nel modo seguente.

I titolari o intermediari che gestiscono case e appartamenti per vacanze, una volta presentata la comunicazione di avvio attività al Comune e ottenuto il relativo protocollo, dovranno accreditarsi presso la Provincia/Città Metropolitana di Milano attraverso il Sistema di gestione dei flussi turistici “Turismo5”: tale sistema genera e trasmette all’interessato un “codice regione” costituito da 6 caratteri numerici del codice Istat del comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva e un numero sequenziale generato dal sistema di 5 caratteri.

Il codice identificativo di riferimento (CIR) corrisponde a tale codice costituito da complessivi 14 caratteri alfanumerici.

Il codice identificativo di riferimento (CIR) così ottenuto dovrà sempre essere indicato dai titolari delle strutture o dagli intermediari immobiliari e dai gestori dei portali telematici che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività su tutti gli strumenti utilizzati a tal fine, sia scritti o stampati che su supporto digitale o con qualsiasi altro mezzo.

L’obbligo di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni singola unità ricettiva decorrerà dal prossimo 1° settembre 2018.

La l.r. 7/2018, modificando anche l'art. 39 della l.r. 27/2015, ha introdotto le sanzioni riferite al mancato rispetto di quanto sopra:

- i soggetti che non ottengono il CIR ovvero che non lo riportano o lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
- in caso di reiterate violazioni le sanzioni sono raddoppiate; nei casi più gravi il Comune potrà anche disporre la sospensione o la cessazione dell'attività.

In questo modo si completa il percorso di regolarizzazione delle strutture ricettive non alberghiere denominate "case e appartamenti per vacanze" per lo svolgimento delle quali è previsto:

- comunicazione di avvio dell'attività al Suap/Comune;
- registrazione presso la Questura di competenza per il rilascio delle credenziali "Alloggiatiweb";
- accreditamento presso la Provincia/Città Metropolitana di Milano al fine di comunicare i prezzi e ricevere le credenziali per il Sistema di gestione dei flussi turistici "Turismo5" previo indicazione del protocollo comunale di avvenuta presentazione della Comunicazione;
- ricezione del "codice regione" generato automaticamente da "Turismo5" costituito da: 6 caratteri numerici del codice Istat del comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva, numero sequenziale generato dal sistema di 5 caratteri. Tale codice corrisponde al **CIR**;
- utilizzo del CIR su tutte le comunicazioni e le pubblicità sia scritte che telematiche riferite a ciascuna unità immobiliare.